

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 318

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRUTTI, IMPOSIMATO, LAFORGIA,  
MORANDO, RUSSO e SENESE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1994**

---

Introduzione del voto limitato per l'elezione, da parte  
del Parlamento in seduta comune delle due Camere,  
dei componenti del Consiglio superiore della magistratura

---

ONOREVOLI SENATORI. - La modifica in senso maggioritario del sistema elettorale del Parlamento ha determinato un effetto sistemico rispetto ad una serie di istituzioni diverse dalla Camere, sul quale occorre una riflessione differenziata. Se per talune nomine appare razionale e coerente l'assunzione di piena responsabilità da parte della maggioranza, senza condivisione di scelte con l'opposizione, per altre, che riguardano principalmente gli organi di garanzia, occorre salvaguardare la proiezione rappresentativa della pluralità politica ed ideale dell'intera Assemblea. Il sistema maggioritario, che produce una più o meno forte distorsione nella trasformazione dei voti in seggi, acquista un senso accettabile, in un ordinamento democratico, solo in quanto è preordinato ad assicurare un governo stabile ed omogeneo, sostenuto da una maggioranza parlamentare preconstituita dalla scelta degli elettori. In tutti casi in cui l'esigenza di formare un governo espresso dalla parte politica prevalente non si pone, la distorsione maggioritaria perde la sua giustificazione ed entra in contrasto con il principio democratico della corrispondenza tra rappresentanti e rappresentati.

Il Consiglio superiore della magistratura è organo di autogoverno dell'ordine giudiziario e non esprime, a sua volta, un esecutivo fondato su una maggioranza preconstituita. Se ciò avvenisse, verrebbe contraddetta la sua funzione essenziale di garanzia e si snaturerebbe il significato della presenza dei membri «laici» in un consesso composto prevalentemente da magistrati. Tale presenza non tende infatti a realizzare una saldatura tra l'ordine giudiziario ed una parte o uno schieramento parlamentare, nè con il Governo in sè e per sè, ma risponde alla fondamentale esigenza di evitare l'isolamento dei giudici in una

casta separata ed insensibile alle correnti di pensiero ed agli orientamenti politici esistenti nella società e rappresentati in Parlamento. La migliore garanzia che il Consiglio superiore della magistratura non si trasformi, come pure spesso i suoi critici sostengono, in un organo politicizzato in senso stretto è proprio la difficoltà di preconstituire maggioranze fisse, che si riflettano in provvedimenti delicati quali le nomine, i trasferimenti, gli avanzamenti di carriera e si traducano in un sostanziale condizionamento *a priori* di un organo giurisdizionale quale la Sezione disciplinare.

In termini sintetici, si può dire che una carente garanzia di pluralismo nella rappresentanza togata e laica del Consiglio superiore della magistratura finirebbe per trasformarlo in un vero e proprio organo politico potenzialmente pericoloso per l'indipendenza della magistratura. Sarebbe errato cedere ad una visione puramente strumentale del problema, giacchè il sistema delle garanzie riguarda tutti, sia coloro che oggi sono opposizione e domani potrebbero diventare maggioranza, sia coloro che oggi sono maggioranza e domani potrebbero diventare opposizione.

Il metodo della maggioranza qualificata dei tre quinti rappresenta una garanzia sufficiente di pluralismo in un sistema caratterizzato dall'elezione con sistema proporzionale della rappresentanza parlamentare. In presenza di un sistema maggioritario, si potrebbero formare nelle Camere maggioranze molto vaste ed omogenee, in grado di escludere completamente l'opposizione dalla possibilità di concorrere alla designazione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Per questo motivo sembra preferibile sostituire tale metodo con quello del voto limitato, che

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assicura meglio la compartecipazione dell'opposizione, quando questa raggiunga un minimo di consistenza.

Il metodo proposto presenta pure il vantaggio di esaurire in un'unica votazione il procedimento di nomina dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, evitando le situazioni di stallo, con sedute plurime e distanziate nel tempo, che certo non giovano alla funzionalità dell'organo di autogoverno dell'ordine giudiziario ed all'immagine delle istituzioni democratiche rappresentative.

\* \* \*

Il Parlamento in seduta comune conta 956 membri (630 + 315 + 11).

La maggioranza dei tre quinti è di 573.

Se anche la maggioranza avesse questi numeri (che attualmente peraltro non pos-

siede), l'opposizione avrebbe comunque la garanzia di quattro posti, giacchè potrebbe disporre di 383 voti, superiori a quanto potrebbe raggiungere la maggioranza dividendosi in due. Ciò dimostra che con il metodo dei tre quinti, se la maggioranza raggiunge quota 573, ottiene tutti i dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura, mentre, adottando il metodo del voto limitato, con gli stessi numeri l'opposizione avrebbe ugualmente la possibilità di esprimere quattro componenti. Solo nel caso estremo di una maggioranza governativa superiore ai due terzi dell'assemblea l'opposizione si vedrebbe preclusa la possibilità di partecipare alla designazione. (esempio: maggioranza governativa di 642 voti. Dividendosi in due la maggioranza raggiungerebbe quota 321, superiore a 314, che sono i voti dell'opposizione).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I primi tre commi dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

«La elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene con unica votazione.

Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Ciascun votante può esprimere un massimo di sei nominativi».